



N. 7 registro deliberazione

COMUNE DI CUNEO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale SEDUTA DEL 30 Gennaio 2017

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSSE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI INGIUNZIONE FISCALE - APPROVAZIONE -

L'anno Duemiladiciassette addì Trenta del mese di Gennaio alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di avvisi notificati a norma di legge si è riunito, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Signori:

BORGNA FEDERICO	GANDOLFO SERGIO
CERUTTI GIOVANNI	GARAVAGNO CARLO
ARNAUDO ENRICO	GARELLI PIERLUIGI MARIA
ARNEODO GIANCARLO	GARELLI SERENA
BASSO LUCIANA (assente)	GENOVESE VITO DONATO ANTONIO
BONETTO MARIA MARGHERITA	GOLLE' GIOVANNI
BONGIOVANNI VALTER	ISOARDI MANUELE
BRIGNONE CARLO	LAURIA GIUSEPPE
CASALINO FEDERICO	LERDA GUIDO (ass. giustificato)
CERATTO ROBERTO (assente)	NOTO CARMELO
CLERICO CRISTINA	PASCHIERO LUCA
CRAVERO RICCARDO	PELLEGRINO LUCA
DEMICHELIS GIANFRANCO	PELLEGRINO VINCENZO
DI VICO MARIO	PITTARI ANTONINO ROCCO
ENRICI SILVANO	TASSONE GIUSEPPE
FIERRO ANIELLO	VERNETTI MARCO
FORNASERI CARLO	

Sono presenti gli Assessori Signori:

SERALE LUCA, ARAGNO MARIA GABRIELLA, DALMASSO DAVIDE, FANTINO VALTER, GIORDANO FRANCA, OLIVERO PAOLA, SPEDALE ALESSANDRO.

Assiste il Segretario Generale PAROLA CORRADO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dr. CERUTTI GIOVANNI dispone per la trattazione dell'argomento in oggetto indicato iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 6-ter "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del Decreto Legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati negli anni dal 2000 al 2016;
- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che, con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- il Comune può disporre tale definizione agevolata con Deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;
- entro trenta giorni dall'adozione della presente Deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

- è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;
- si ritiene opportuno prevedere la definizione agevolata per le entrate comunali al fine di evitare disparità di trattamento tra debitori dei Comuni che effettuano la riscossione coattiva delle proprie entrate tramite ruolo rispetto a quelli che utilizzano l'ingiunzione fiscale;

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2016;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare delle entrate degli enti locali;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni fiscali;

Dato atto che il "Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale" viene riportato nell'allegato "A" facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che il comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000 n. 388, così come sostituito dal comma 8 dell'art. 27, L. 28 dicembre 2001, n. 448 prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (omissis), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio*

dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”, con conseguenza che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione reso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 5, comma 11, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2017 è stato differito al 31 marzo 2017;

Dato atto che il Regolamento in oggetto è stato esaminato dalla I^a e VI^a Commissione Consiliare Permanente nelle riunioni del 18 e del 23 gennaio 2017;

Dato atto che per il combinato disposto dell'art. 52 comma 2 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 13 commi 13-bis e 15 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 “A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione” e che a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi, Dott. Carlo Tirelli, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Preso atto dell'ampia discussione svoltasi sull'argomento quale riportata in calce al presente provvedimento;

Presenti in aula	n. 30
Non partecipa alla votazione	n. 1 Lauria Giuseppe
Presenti all'apertura della votazione (espressa con voto elettronico)	n. 29
Astenuto	n. 1 Isoardi Manuele (MOVIMENTO 5 STELLE)
Votanti	n. 28
Voti favorevoli	n. 21
Voti contrari	n. 7 Fierro Aniello (COSTITUENTE DEI BENI COMUNI); Garelli Pierluigi (GRUPPO CONSILIARE AUTONOMO); Bongiovanni Valter (LEGA NORD-GRANDE CUNEO); Genovese Vito Donato (GRUPPO MISTO DI MINORANZA); Demichelis

Gianfranco, Noto Carmelo e Pittari
Antonino Rocco (PARTITO
DEMOCRATICO)

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi illustrati in premessa, il “Regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale” nel testo riportato nell’allegato “A”, facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di dare atto che il regolamento così approvato nel testo allegato alla presente deliberazione, ha effetto, ai sensi dell’articolo 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, a far data dal 1° gennaio 2017;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. 446/1997;
- 4) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è individuato nel Dott. Tirelli Carlo.

Il PRESIDENTE dichiara sciolta la seduta alle ore 22,55.

“..... O M I S S I S”

Verbale fatto e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dr. Giovanni Cerutti

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dr. Corrado Parola